

SCHEMA DI REGOLAMENTO: Responsabile della Sicurezza delle Gallerie Stradali (RSG)

Criteri per l'accettazione delle istanze dei Gestori in merito alla nomina del Responsabile della sicurezza per più gallerie ricadenti in un determinato ambito territoriale

Indice generale

1. Inquadramento generale
 - 1.1. Obblighi e adempimenti del Responsabile della Sicurezza (RSG)
 - 1.2. Requisiti di ordine generale del Responsabile e Rapporti con il Gestore
 - 1.3. Requisiti di ordine tecnico
 - 1.4. Il Sostituto: ruolo e attività
 - 1.5. Rilascio del parere della CPG
 - 1.6. Istituzione del Registro dei Responsabili della Sicurezza in Galleria
 - 1.7. Compatibilità con altri incarichi
 - 1.8. Svolgimento dell'incarico
 - 1.9. Sospensione e revoca dell'incarico
 - 1.10. Sostituzione del RSG e del suo Sostituto
2. Criterio tecnico per il rilascio del parere della Commissione
 - 2.1. Definizione della Galleria Convenzionale Standard (GCS)
 - 2.2. Determinazione dei Fattori correttivi
 - 2.2.1. Posizione amministrativa della galleria
 - 2.2.2. Lunghezza galleria
 - 2.2.3. Traffico giornaliero medio (TGM)
 - 2.2.4. Tipologia di traffico
 - 2.2.5. Fattore di prossimità reciproca
 - 2.2.6. Vicinanza della galleria al domicilio professionale del RSG
 - 2.3. Determinazione del numero massimo di gallerie assegnabili
 - 2.3.1. Altri casi: numero massimo di gallerie assegnabili ad un RSG con attività non esclusiva
3. Entrata in vigore e applicazione del regolamento
 - 3.1. Regime transitorio: incarichi in corso, incarichi in fase di conferimento

1. INQUADRAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento è approvato dalla Commissione Permanente Gallerie, in forza dei poteri ad essa attribuiti dalle disposizioni di legge, giusta verbale del 29.11.2022 e consegue all'attività svolta da un apposito Gruppo di Lavoro costituito con nota prot. n. 13856 del 6 aprile 2022, su indirizzo della Commissione Permanente insediata presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali giunto Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156.

In particolare, in relazione alle gallerie ricadenti lungo la Rete Stradale Transeuropea (TERN), l'attuale quadro normativo (Decreto Legislativo n. 264/2006 e s.m.i.), conseguente al recepimento della Direttiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, individua l'*Autorità Amministrativa Nazionale*, nella *Commissione Permanente per le Gallerie (CPG)*. Lo stesso Decreto definisce, altresì, le figure del *Gestore* della galleria stradale (Società di gestione, Ente proprietario, o Concessionario) e del *Responsabile della Sicurezza della Galleria (RSG)*.

Tutti i soggetti individuati nella suddetta norma, ciascuno per le proprie competenze, assumono un ruolo inerente al conseguimento di “(...) un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea, mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonché mediante misure di protezione in caso di incidente” (rif. art. 1 D.Lgs. n. 264/2006).

In tale contesto, al *Responsabile della Sicurezza in Galleria (RSG)* sono demandate funzioni di diretta responsabilità in merito alle misure di sicurezza adottate, o da adottare ai sensi dello stesso D.lgs. n. 264/2006. Tali attività espressamente attribuite al RSG, sono individuate dall'art. 6 della norma.

L'attuale norma prevede che l'atto di nomina del RSG, a seguito della preventiva designazione da parte del *Gestore* (art. 6, comma 1), si perfezioni solo a seguito del conseguimento del parere espresso della *Commissione Permanente*.

Il presente *Regolamento* ha, pertanto, l'obiettivo di definire le modalità di conferimento e gestione di tale tipologia di incarico, segnatamente per quanto attiene ai criteri da adottare ai fini della procedura di incarico consistente nella previa *designazione preliminare* da parte del *Gestore* e nel successivo rilascio del *parere* della *Commissione Permanente*, ai sensi del richiamato art. 6 del D.lgs. n. 264/2006.

1.1. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Al *Responsabile della Sicurezza in Galleria* è affidato il compito di coordinare “(...) tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio”, secondo quanto riportato nel comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. n. 264/2006.

In ragione delle competenze attribuite al *Gestore*, quest'ultimo procede alle opportune comunicazioni con la *CPG* e con gli altri organi istituzionali, al fine di adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. n. 264/2006. Pertanto, per tutte le questioni afferenti alla sicurezza delle

gallerie di competenza, il *Gestore* dovrà corredare, di volta in volta, la documentazione da trasmettere alla *CPG* con i pareri demandati al *RSG*, restando comunque tenuto ad adempiere, ove previsto, alle prescrizioni poste dallo stesso *RSG* e dandone corrispondente evidenza.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, che, in caso di sinistro, il *Gestore*, oltre alle informazioni di rito, dovrà trasmettere almeno le seguenti ulteriori notizie, previa opportuna analisi e valutazione da parte del *RSG*:

- informazione sulla regolarità del funzionamento del sistema di emergenza presente in galleria e coerenza con i piani di sicurezza predisposti;
- eventuali criticità riscontrate e tali da comportare la necessità di azioni di mitigazioni e/o comunque interventi sui piani predisposti.

Fermo restando che l'incarico è personale e comporta la totale assunzione delle responsabilità previste dalle vigenti norme, a carico del conferitario, è facoltà del *RSG* di avvalersi, nelle forme di legge previste, dell'opera di altri professionisti. In tal caso, il *RSG*, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 264/2006, dovrà comunque riportare le proprie valutazioni sui risultati raggiunti, verificandone la coerenza con gli obiettivi proposti.

Per l'espletamento dell'incarico è previsto l'obbligo di una polizza assicurativa RC contro i rischi correlati ad attività professionali, commisurata alla tipologia ed alla complessità dell'incarico.

1.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEL RESPONSABILE E RAPPORTI CON IL GESTORE

Il D.lgs. n. 264/2006 stabilisce che le funzioni di sicurezza delle gallerie stradali siano affidate ad una persona fisica qualificata che, rispetto al *Gestore*, assume un ruolo indipendente nelle sue valutazioni e mantiene, rispetto alle altre figure comunque coinvolte nei processi (progettisti, imprese, fornitori, ecc.) una posizione di indipendenza e terzietà.

Ai fini della designazione, il *Responsabile della Sicurezza* dovrà pertanto dimostrare, oltre al possesso di idonei requisiti di ordine morale riconducibili a quelli previsti per lo svolgimento di incarichi professionali direttamente e/o indirettamente correlati al settore pubblico (es. assenza di provvedimenti amministrativi e giudiziari che possano in qualche modo essere significativi ai fini della prestazione da rendere), anche idonei requisiti di terzietà e di autonomia operativa nei confronti del *Gestore*, da dichiarare espressamente ai fini della conferibilità dell'incarico per la successive valutazioni della Commissione.

Tale posizione di indipendenza e terzietà sarà attestata da idonea dichiarazione, resa nelle forme di legge, antecedentemente alla designazione da parte del gestore. In nessun caso, saranno ammessi incarichi nei confronti di soggetti che svolgano attività di direzione tecnica nella tratta stradale ove sono presenti le gallerie per le quali lo stesso è designato.

Qualora nel corso di svolgimento dell'incarico emergano elementi significativi tali da porre in dubbio l'autonomia valutativa e operativa del *RSG*, la Commissione, acquisito ogni elemento istruttorio utile, potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare il proprio parere, dandone comunicazione al *Gestore* con effetto immediato ai fini del proseguimento dell'incarico.

Con riferimento alla designazione del *Sostituto del RSG*, la cui procedura di nomina e le cui competenze sono esattamente corrispondenti a quelle del *RSG*, seppur non sovrapponibili temporalmente, la designazione sarà preceduta dall'espresso parere positivo del relativo *RSG* da rilasciare preliminarmente all'atto stesso di designazione da parte del *Gestore*.

1.3. REQUISITI DI ORDINE TECNICO

Per lo svolgimento dell'incarico di *RSG* sussiste l'obbligo del possesso di specifici requisiti di capacità professionale. In particolare, all'art. 6, comma 2, il D.lgs. n. 264/2006 stabilisce che la *CPG* debba provvedere a verificare il possesso di *adeguata e pluriennale esperienza* del Responsabile designato e, in particolare, dei requisiti e delle competenze professionali nell'ambito della sicurezza nelle gallerie stradali.

In particolare, alla luce di quanto stabilito nelle Circolari *CPG* n. 76/cf del 2.02.2007 e n. 421 del 28.01.2008, per lo svolgimento dell'incarico di *RSG* viene stabilito il possesso, per tutta la durata del mandato, dei seguenti requisiti professionali minimi:

- 1a) Diploma di maturità tecnica industriale o di geometra, con iscrizione in corso di validità nel relativo albo professionale da almeno 10 anni;
o, alternativamente
- 1b) Diploma di laurea in ingegneria o architettura, con iscrizione in corso di validità nel relativo albo professionale da almeno 5 anni;
- 2) possesso dei seguenti titoli professionali
 - iscrizione, in corso di validità, nell'elenco dei professionisti antincendio (D.M. 05.08.2011);
 - possesso dei requisiti per nomina a *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - possesso dei requisiti per nomina di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - o, alternativamente
 - attestato di partecipazione ad un corso della durata minima di 120 ore, con valutazione positiva dell'esame finale di profitto.
- 3) pregressa esperienza professionale conseguita mediante:
 - iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio, da almeno sei mesi;
 - o, alternativamente:
 - esperienza pregressa di almeno un anno nelle attività di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* oppure di diretta e documentata collaborazione con il *Gestore* o con altro *RSG* per le attività tipiche derivanti dal D.lgs. n. 264/2006 e s.m.i.;

In ogni caso, come previsto dalla Circolare *CPG* n. 76/cf del 2.02.2007, resta in capo alla *CPG* la facoltà di valutare *l'idoneità di titoli alternativi che comprovino una qualificazione*

specialistica, quali, a titolo esemplificativo, corsi universitari specifici e/o pubblicazioni tecnico-scientifiche di settore.

Il mantenimento dei requisiti professionali riportati deve permanere per tutta la durata dell'incarico conferito, pena decadenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività di RSG.

1.4. IL SOSTITUTO DEL RSG: RUOLO E RESPONSABILITÀ

L'attuale norma prevede oltre alla figura del RSG anche la figura del cd. *Sostituto*.

Tale figura subentra al RSG solo in caso di necessità ed è soggetta al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico validi a tutti gli effetti per il RSG. Pertanto, le relative responsabilità e i relativi compiti, perfettamente assimilabili a quelli del titolare dell'incarico, restano limitate alle attività rientranti nel periodo di sostituzione, con esclusione di ogni forma di integrazione operativa e organizzativa tra le due figure. Il relativo subentro, in caso di eventi che comportino la non operatività del Responsabile, stante il parere già espresso dalla CPG all'atto della nomina (rif. *Art. 6, comma 2*), non richiede ulteriori formalità, salvi gli accordi tra *Gestore*, RSG e lo stesso *Sostituto*. Ogni subentro del *Sostituto* al RSG dovrà essere annotato in appositi registri detenuti dal *Gestore* che, a tal fine, assumeranno valore probatorio.

La Commissione si riserva ogni possibilità di verifica dei reciproci rapporti tra RSG e *Sostituto*, al fine di garantire la massima correttezza dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

1.5. RILASCIO DEL PARERE DELLA CPG

Ai fini dell'ottenimento del parere da parte della CPG, il *Gestore* deve trasmettere:

- a) copia della lettera con la quale il legale rappresentante del *Gestore* designa la persona proposta Responsabile e Sostituto per la Galleria di cui trattasi, con l'esplicita indicazione delle incombenze assegnate e derivanti dal D.lgs. n. 264/2006;
- b) dichiarazione con la quale il Responsabile ed il Sostituto accettano espressamente l'incarico unitamente a dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente l'elenco completo delle Gallerie per le quali rivestono già l'incarico di Responsabile o Sostituto, ogni ulteriore incarico in corso di validità affidato dallo stesso *Gestore* o dalla Pubblica Amministrazione nonché ogni situazione di conflitto o di incompatibilità, anche solo potenziale, con il ruolo proposto;
- c) autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., relativamente alla residenza anagrafica ed al domicilio professionale;
- d) certificazione relativa al titolo di studio posseduto;
- e) certificazione di iscrizione al rispettivo ordine professionale;
- f) certificazione relativa a:
 - iscrizione elenco professionisti antincendio (DM 05.08.2011);

- possesso dei requisiti per nomina alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- possesso dei requisiti per nomina di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- o, alternativamente:
- valutazione positiva dell'esame finale di profitto svolto a conclusione di un corso della durata minima di 120 ore, approvato dalla CPG secondo le indicazioni di cui alla Circolare CPG n. 421 del 28.01.2008 ed eventuali linee di indirizzo da questa emanate, svolto da Università, da ANSFISA, o da ordini professionali, eventualmente anche con il supporto di professionisti o società private.

g) Scheda tecnica della Galleria per la quale il professionista è proposto Responsabile della Sicurezza.

La *Commissione Permanente per le Gallerie* entro il termine di 3 mesi rilascia il proprio parere sulla designazione del *Responsabile*, e/o del *Sostituto* proposto e lo comunica al *Gestore* ed al *Responsabile della Sicurezza* designato.

In caso di carenza documentale il suddetto termine rimane sospeso fino al conseguimento delle integrazioni documentali per un termine massimo di 30 giorni. In caso di superamento di tale termine, il procedimento viene archiviato.

Al fine di un più celere riscontro delle specifiche istanze di volta in volta presentate, laddove l'istruttoria eseguita evidenzia, per il *Responsabile della Sicurezza* designato, o del suo *Sostituto*, il possesso integrale dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, il parere potrà essere rilasciato dal *Presidente della Commissione Permanente per le Gallerie* fermo restando che lo stesso parere, in occasione della prima adunanza utile, dovrà comunque essere sottoposto alla *Commissione Permanente per le Gallerie* per la ratifica ed il conseguente inserimento nel *Registro dei Responsabili della Sicurezza in Galleria* (§ 1.6), ovvero per eventuali determinazioni di quest'ultima.

In esito al parere favorevole della *Commissione*, il *Gestore* è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla *Commissione*, in tutti i casi di mancato successivo perfezionamento dell'incarico.

Del pari, il *Gestore* è tenuto a trasmettere alla *Commissione* ogni informazione utile per l'aggiornamento dei dati dei Responsabili della Sicurezza nominati, come indicato nel successivo §1.6.

1.6. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN GALLERIA

In esito a positiva valutazione dell'istanza di parere da parte della *Commissione*, e successivo perfezionamento della nomina da parte del *Gestore*, il professionista incaricato per lo svolgimento dell'incarico viene iscritto in un apposito "*Registro dei Responsabili della Sicurezza in Galleria*", nel quale vengono riportati i dati del professionista e informazioni sulla relativa posizione (validità, aggiornamenti professionali, sospensione, eventuale revoca).

A tal fine, il *Gestore* comunica annualmente alla Commissione l'elenco dei *RSG* incaricati per le gallerie ricadenti nella propria gestione.

Inoltre, provvede a comunicare ogni aggiornamento, o modifica relativa agli incarichi conferiti, ovvero alla permanenza dei requisiti richiesti al §1.2-1.3 del presente Regolamento, nel termine di giorni 5 dalla conoscenza dei fatti.

L'iscrizione al suddetto Registro, necessaria ai fini dell'esercizio della professione di *RSG*, ha validità di cinque anni, durante i quali l'Agenzia ha facoltà di verificare il permanere dei requisiti richiesti.

In caso di variazione dei requisiti in possesso da parte dell'*RSG* e qualora subentrino aggiornamenti o modifiche alle norme nazionali regolanti la figura del *RSG*, quest'ultimo avrà la facoltà di mantenere il ruolo, e quindi l'iscrizione al Registro, adeguando la sua posizione, o di rinunciare alla nomina stessa.

Al fine del rinnovo del parere della *CPG* sul *RSG* designato, il *Gestore* deve comunicare alla *CPG*, almeno 90 giorni prima della scadenza della validità, l'intenzione di rinnovare l'incarico trasmettendo la documentazione di cui al §1.5. Qualora nel suddetto termine non intervengano comunicazioni ostative da parte della Commissione, la richiesta si intenderà tacitamente accettata.

1.7. CONFERIMENTO DELL'INCARICO E COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCARICHI

Ai fini del parere di competenza, la *CPG* procede alla luce del D.lgs. n. 264/2006, in base al quale, come riportato nel precedente §1.3 il *RSG* *“deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e può essere un libero professionista, un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal datore di lavoro”*.

Pertanto, la *Commissione* si esprime negativamente ogniqualvolta i requisiti dichiarati non risultino compatibili con l'esercizio delle funzioni di *RSG* ovvero siano tali da non rispettare i principi di indipendenza e di terzietà.

La *Commissione* valuta, altresì, eventuali elementi di non compatibilità, ogniqualvolta l'insieme degli incarichi conferiti al *RSG* siano tali da compromettere il buon andamento delle attività espletate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è da ritenersi incompatibile ogni ulteriore incarico affidato ad un *RSG*, dipendente del *Gestore*, tale da richiedere la permanenza fisica dello stesso *RSG* in sede geografica diversa dall'ambito territoriale in cui sono presenti le gallerie allo stesso assegnate. Allo stesso modo, sono da valutarsi ai fini della compatibilità, in termini di impegno lavorativo, gli incarichi rivenienti dall'applicazione del DM 247/2022 *“Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti”*, od anche gli incarichi affidati ad un libero professionista da altre Pubbliche Amministrazioni.

La *Commissione*, pertanto, potrà assumere a proprio motivato e insindacabile giudizio determinazioni inerenti alle designazioni effettuate dal *Gestore*, valutando di volta in volta le cause e le circostanze di compatibilità/incompatibilità rivenienti dalle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dall'incaricato.

Resta inteso che, attesa la peculiarità dell'incarico, la presenza del *RSG*, o del suo *Sostituto*, deve essere garantita per tutta la durata della fase di esercizio della galleria, fermo restando che, con le limitazioni di cui al capitolo successivo, lo stesso *RSG* "può esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per più gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale" (rif. art. 6 comma 2, D.lgs. n. 264/2006).

1.8. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il possesso dei requisiti soggettivi e il rispetto dei criteri di conferimento, come declinati dal presente Regolamento, all'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 264/2006, costituiscono presupposti essenziali che devono permanere per tutta la durata della designazione del *Responsabile della Sicurezza* e del *Sostituto*.

La *Commissione*, con cadenza quinquennale dall'adozione del presente regolamento, verifica l'effettiva persistenza in capo al *Responsabile della Sicurezza* e al *Sostituto* dei citati requisiti, nonché l'ottemperanza ai criteri di conferimento.

È disposta, con atto motivato e previo contraddittorio scritto con il *Gestore*, la revoca dell'atto di accettazione preventiva da parte della *Commissione* qualora venga meno anche uno solo dei citati presupposti.

1.9. SOSPENSIONE, REVOCA DELL'INCARICO

La sospensione e la revoca sono disposte, con riferimento a tutti, o a parte degli incarichi di cui il *Responsabile della Sicurezza*, o il *Sostituto* risultino titolari, in tutti i casi di decadenza dal possesso di uno o più requisiti sopra riportati e, comunque in tutti i casi in cui specifiche circostanze, debitamente verificate, non consentano l'esercizio effettivo e continuativo delle funzioni e delle mansioni di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264.

Del pari, la revoca dell'incarico può conseguire, in caso di mancato rispetto dei criteri minimi fissati dal presente Regolamento, per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico. In tali casi, la *Commissione Permanente* può disporre la revoca anche parziale degli incarichi conferiti, dando disposizioni in merito al *Gestore* e procedendo a partire dagli incarichi di maggiore complessità ovvero, in subordine, a partire dagli incarichi oggetto di più recente designazione.

In tali circostanze, a seguito di provvedimento della *CPG* ritualmente notificato, il *Gestore* è tenuto a dare evidenza delle iniziative adottate, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della *Commissione*, fermo restando quanto disposto all'art. 16 del D. Lgs. n. 264/2006 e la possibilità della *Commissione* di avviare, secondo le procedure di legge, appositi procedimenti a carico dello stesso *RSG*, in tutti i casi di inadempimenti segnalati o rilevati.

1.10. SOSTITUZIONE DEL RSG E DEL SOSTITUTO

La sostituzione del *RSG* o del suo *Sostituto*, per iniziativa del *Gestore* o per rinuncia degli interessati, deve essere comunicata alla *CPG*, a cura del *Gestore*, almeno 3 mesi prima della cessazione dell'incarico.

Può derogarsi dai limiti del precedente capoverso soltanto nei casi di forza maggiore, di comprovate necessità ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o del *Gestore*, agli obblighi contrattuali, o a quelli stabiliti da disposizioni legislative, o regolamentari.

Il *Gestore*, come indicato al §1.5 ed entro il termine di 30 giorni dalla data di rinuncia e/o decadenza, provvede alla designazione del nuovo *RSG* e/o del nuovo *Sostituto*.

L'atto di subentro, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del parere della *CPG* per la nomina del nuovo *RSG*, deve essere formalizzato mediante apposito verbale, con l'indicazione del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante del *Gestore*, o da un suo delegato. Il verbale può contenere informazioni, o avvertenze, inserite dal *RSG* uscente, in materia di sicurezza della Gallerie. Copia del verbale deve essere trasmesso dal *Gestore* alla *CPG* entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione.

In caso di mancata sottoscrizione del verbale per causa di forza maggiore, il *RSG* subentrante deve produrre specifica relazione in cui devono essere evidenziate le eventuali criticità riscontrate e le relative disposizioni impartite per la sicurezza delle Gallerie. La relazione costituisce parte integrante della documentazione della Galleria e deve essere trasmessa dal *Gestore* alla *CPG* entro 30 giorni dal subentro del nuovo *RSG*.

2. CRITERIO TECNICO PER IL RILASCIO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE

Oltre a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico descritti nei precedenti paragrafi, La Commissione, al fine di assicurare il corretto svolgimento da parte del *Responsabile della Sicurezza in Galleria* delle attività previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 264/2006, si esprime sulla compatibilità degli incarichi in relazione al principio del corretto svolgimento dell'impegno lavorativo, definito in ragione delle caratteristiche strutturali e di esercizio delle infrastrutture interessate, nonché dell'ubicazione del domicilio lavorativo del tecnico incaricato.

In particolare, il calcolo del numero massimo di gallerie attribuibili ad un *Responsabile della Sicurezza* avviene assumendo a riferimento il parametro corrispondente al *Valore Medio di Impegno (VMI)* lavorativo richiesto, in stretta correlazione con i compiti del *Responsabile* stabiliti dall'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 264/2006. Tali compiti e le correlate attività sono esprimibili in termini di impegno orario medio annuo, prendendo a riferimento l'insieme degli adempimenti

ricorrenti in un arco temporale di 5 anni per una galleria avente caratteristiche di complessità ordinarie.

La stima del **VMI base** (VMI_b), calcolato in un arco di tempo quinquennale corrisponde ad un totale dell'impegno lavorativo annuo, per una Galleria Convenzionale Standard stimato in circa 8 giorni lavorativi annui. Il valore del VMI_b viene assunto come parametro di misura e ragguagliato a 1, mentre la definizione della Galleria Convenzionale Standard (GCS) è meglio chiarita e dettagliata nel successivo §2.1.

Attraverso queste valutazioni e considerando il totale dei giorni lavorativi annui medi a disposizione di un professionista, consegue, in assenza di altri incarichi significativi, che il numero **N₀** di Gallerie Convenzionali Standard attribuibili ad ogni Responsabile della Sicurezza in Galleria risulta pari a **30 unità**.

Il *Valore Medio di Impegno lavorativo (VMI)*, è assunto a riferimento anche per la definizione del numero di incarichi correlati alle funzioni di *Sostituto*.

In particolare, considerati i compiti del *Sostituto* in relazione a quelli propri del *RSG*, si stabilisce che:

- in caso di svolgimento contemporaneo di incarichi sia di *RSG* che di *Sostituto*, al fine di rispettare il limite massimo di 30 *Gallerie Convenzionali Standard attribuibili*, il numero massimo delle *Gallerie Convenzionali Standard* assegnabili ad un *RSG* deve essere ridotto, proporzionalmente, del numero delle gallerie per il quale è nominato sostituto;
- il numero massimo di gallerie attribuibili ad un professionista incaricato delle funzioni di *Sostituto* non può essere superiore alle 23 unità, stimando l'impegno per l'espletamento delle attività di *Sostituto* nella misura 1/3 dell'impegno ordinario del *RSG*;

Per le gallerie in fase di progettazione, e/o comunque, non ancora interessate dall'iter per la messa in servizio, il VMI viene convenzionalmente assunto pari a zero.

2.1. DEFINIZIONE DELLA GALLERIA CONVENZIONALE STANDARD

Per *Galleria Convenzionale Standard (GCS)* si intende una galleria che, per convenzione e in relazione alla complessità gestionale, detiene le seguenti caratteristiche:

- sotto il profilo amministrativo, risulta *conforme* rispetto ai requisiti di sicurezza cui al D.lgs. n. 264/2006;
- presenta una lunghezza minore o uguale a 1.000 m;
- è caratterizzata da un valore del *Traffico Giornaliero Medio (TGM)* inferiore a 2000 veicoli per corsia all'anno;
- presenta una incidenza del traffico pesante inferiore del 15% rispetto al TGM;
- ha caratteristiche di galleria isolata, ovvero è ubicata a distanza non inferiore a 20 km da altre gallerie lungo la stessa arteria stradale;

- risulta ubicata ad una distanza dal domicilio professionale dell'RSG designato inferiore a 150 km (o comunque risulta raggiungibile nel tempo medio di percorrenza massimo di 2 ore).

2.2. DETERMINAZIONE DEI FATTORI CORRETTIVI

Per il calcolo del numero effettivo di gallerie attribuibili ad un RSG si procede secondo la formulazione riportata nel successivo §2.3, applicando appositi *fattori correttivi* in relazione all'entità dell'impegno base assunto per una Galleria Convenzionale Standard e che dunque consentono di rapportare la complessità operativa e gestionale reale di una data galleria a quella della *Galleria Convenzionale Standard*.

Tali *fattori correttivi* sono determinati attraverso l'analisi dettagliata degli elementi che influiscono sulla complessità dell'attività del RSG, con particolare riferimento alle caratteristiche amministrative e tecniche dell'infrastruttura e alle relative condizioni di esercizio.

I fattori di correzione, applicati al *VMI base* (VMI_b) ne determinano l'adeguamento in relazione alla situazione effettiva delle infrastrutture che possono essere oggetto di incarico, con effetti di riduzione e/o incremento del numero massimo di gallerie attribuibili ad un RSG.

2.2.1. POSIZIONE AMMINISTRATIVA DELLA GALLERIA - fattore α

Il fattore α è espressione della mole di attività da svolgere da parte del RSG in funzione della conformità/non conformità della galleria, rispetto alle disposizioni del D.lgs. n. 264/2006. I valori sono riportati nella tabella seguente. Partendo dal valore 1 per una galleria adeguata, il fattore aumenta in relazione alla presenza, o meno delle misure di sicurezza temporanee minime, fino ad un valore massimo dei 1,7, dedotto dall'entità dell'impegno lavorativo aggiuntivo occorrente, anche ai fini del conseguimento della totale conformità dell'infrastruttura.

α	Posizione amministrativa rispetto al D.Lgs. n. 264/2006
1	Adeguata ai sensi del D.Lgs. n. 264/2006
1,5	Non adeguata ma con misure di sicurezza temporanee minime (m.s.t.m.) ai sensi dell'art. 10-ter
1,7	Non adeguata ai sensi del D.Lgs. n. 264/2006 e senza m.s.t.m.

2.2.2. LUNGHEZZA GALLERIA - fattore β

Il fattore correttivo β tiene conto del fatto che, in funzione della lunghezza della galleria, cambiano le misure di sicurezza richieste rispetto ad una *Galleria Convenzionale Standard* (GCS) di lunghezza inferiore a 1000 mt. Il fattore varia, pertanto, da 1,00 a 2,00 in considerazione dell'aumentare dell'entità e della complessità delle misure di sicurezza da valutare, verificare e analizzare, ai sensi delle indicazioni del D.lgs. n. 264/2006.

β	Lunghezza (come definita dal D.lgs. n. 264/2006)
1	Fino a 1.000 mt

1,25	Superiore a 1.000 mt e fino a 3.000 m
1,37	Superiore a 3.000 mt e fino a 5.000 m
2,00	Superiore a 5.000 mt (<i>gallerie speciali</i>)

2.2.3. TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO (TGM) - fattore γ

Il fattore correttivo γ , determinato in funzione del TGM registrato nella galleria, è espressione dell'incremento delle attività a carico del RSG rispetto ad una *Galleria Convenzionale Standard* (GCS) con un TGM minore, o uguale a 2000 veicoli per corsia, in correlazione all'incremento del rischio di incidenti, o criticità per la circolazione stradale. Tale valore è assunto a riferimento quale valore medio minimo di traffico per una galleria appartenente alla rete TERN.

γ	Traffico Giornaliero Medio
1	Minore, o uguale 2.000 veicoli per corsia
1,12	Superiore a 2.000 veicoli per corsia all'anno e minore, o uguale a 5.000 veicoli per corsia all'anno
1,25	Superiore a 5.000 veicoli per corsia all'anno

2.2.4. TIPOLOGIA DI TRAFFICO - fattore δ

Il fattore correttivo δ , determinato in funzione della percentuale di mezzi pesanti circolanti in galleria, è espressione dell'incremento delle attività a carico del RSG rispetto ad una *Galleria Convenzionale Standard* (GCS) con percentuale di traffico pesante rispetto al TGM inferiore al 15%.

In particolare, tale fattore è determinato in ragione dell'aumento del rischio di incidente in galleria e del conseguente incremento del numero di attività di prevenzione e verifica a cura del RSG.

δ	Percentuale di traffico pesante riferita al TGM
1	Inferiore al 15%
1,06	Superiore/uguale al 15% ma inferiore al 35%
1,12	Superiore/uguale al 35%, o non determinato

2.2.5. FATTORE DI PROSSIMITÀ RECIPROCA - fattore ϵ

La determinazione di questo fattore consegue dal fatto che i compiti e le attività per gallerie in reciproca prossimità (distanza inferiore a 20.000 m, misurata secondo le progressive chilometriche di inizio, tra le due gallerie più distanti), ricadenti nelle competenze dello stesso *Gestore*, ubicate nello stesso ambito provinciale, possano essere svolti contemporaneamente diminuendo di fatto, grazie all'accorpamento di alcune attività, l'impegno lavorativo in termini temporali richiesto ad un Responsabile. Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi estesa ad un numero indefinito di gallerie, in quanto le gallerie, ancorché vicine possono denotare

comunque caratteristiche differenti sotto il profilo impiantistico. Il numero di gallerie considerabili in prossimità ai fini dell'applicazione di tale fattore non può essere superiore a 3.

Il fattore correttivo ε è pertanto espressione di una diminuzione dell'impegno lavorativo per le attività a carico del RSG in ragione di caratteristiche comuni riscontrabili in più gallerie in prossimità. In sostanza, se più gallerie, fino ad un massimo di 3, ricadono nelle competenze di uno stesso gestore e presentano una interdistanza dei relativi imbocchi inferiore a 20.000 m, è possibile ridurre il valore del *VMI base* come segue.

ε	Fattore di prossimità reciproca
1	Galleria isolata
0,5	Galleria in prossimità di un'altra (distanza inferiore a 20.000 m – progressiva km tra le due più distanti) dello stesso Gestore, ricadenti nello stesso ambito provinciale ed assegnate allo stesso Responsabile.

N.B.: È possibile, ad esempio, ipotizzare che 3 GCS siano equivalenti, in termini di impegno orario, a 2 gallerie. Delle 3 gallerie, a quella con VMI maggiore (più «impegnativa») viene applicato un $\varepsilon=1$ mentre alle altre due gallerie verrà applicato un valore di $\varepsilon=0,5$.

2.2.6. VICINANZA DELLA GALLERIA AL DOMICILIO PROFESSIONALE DEL RSG - fattore η

Con riferimento alla possibilità, per un RSG, di “*esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per più gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale*” (rif. art. 6, comma 2, D.lgs. n. 264/2006), si ritiene opportuno circoscriverne l'ambito territoriale di competenza al luogo geografico, prossimo al domicilio professionale del RSG, al fine di garantire continuità e tempestività nello svolgimento dell'attività di coordinamento di *tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia da parte del RSG*.

Il fattore correttivo η varia, dunque, in funzione della distanza della galleria, espressa in termini di distanza chilometrica, o di tempi di percorrenza, dal domicilio professionale del RSG, assumendo che una galleria ubicata in prossimità del domicilio professionale di un *Responsabile della Sicurezza* richieda minore “impegno” lavorativo, in termini di tempi di percorrenza, rispetto ad una galleria situata ad una maggiore distanza dalla sede lavorativa.

Il fattore è definito in funzione dell'incremento del tempo necessario rispetto al tempo previsto per una *Galleria Convenzionale Standard (GCS)*, ubicata ad una distanza inferiore a 150 km e/o con tempi di percorrenza inferiori a 2 ore di viaggio. Il valore del fattore correttivo dovrà essere determinato nella misura più penalizzante tra i due riportati nella tabella seguente.

η	Distanza da domicilio del RSG	
	Distanza chilometrica	Tempo di percorrenza
1	Inferiore a 150 Km o comunque in provincia finitima	Inferiore a 2 ore di viaggio
1,25	Superiore a 150 km ed inferiore a 300 km o comunque nella stessa Regione	Distanza superiore a 2 ore e fino a 4 ore di viaggio

1,50	Superiore a 300 km ed inferiore a 500 km	Distanza superiore a 4 ore e fino a 6 ore di viaggio
1,75	Superiore a 500 km o altri casi	Superiore a 6 ore oppure domicilio nell'Italia peninsulare e galleria ubicata in Sardegna

Viene calcolato mediante applicativi web (Google Maps), nelle normali condizioni di lavoro (partenza ore 7,30) e determinato dal percorso in auto dal domicilio professionale alla galleria.

2.3. DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI GALLERIE ASSEGNABILI AD UN RSG

Il *Valore Medio di Impegno* lavorativo attribuito alla *i*-esima galleria $(VMI)_i$ è quindi determinato a partire dal Valore Medio di Impegno lavorativo richiesto per una Galleria Convenzionale Standard VMI_b e varia in funzione dei fattori correttivi descritti nel §2.2:

$$(VMI)_i = VMI_b \cdot \alpha_i \cdot \beta_i \cdot \gamma_i \cdot \delta_i \cdot \varepsilon_i \cdot \eta_i \quad (1)$$

La sommatoria dei *VMI* di tutte le gallerie fornisce la stima del valore dell'impegno lavorativo annuo effettivo $(VMI)_{tot}$ correlato all'insieme delle gallerie attribuite al RSG.

$$(VMI)_{tot} = \sum_{i=1}^n (VMI)_i \quad (2)$$

Tale valore deve essere soggetto alla seguente condizione:

$$(VMI)_{tot} < \mathbf{N}_0 = 30 \text{ Gallerie Convenzionali Standard} \quad (3)$$

2.3.1. ALTRI CASI: NUMERO MASSIMO DI GALLERIE ASSEGNABILI AD UN RSG CON ATTIVITÀ NON ESCLUSIVA

Il numero massimo \mathbf{N}_0 di Gallerie assegnabili ad un RSG risulterà inferiore o uguale a 30:

- nel caso di contemporaneo incarico di *Sostituto* e, in tal caso si procederà, secondo quanto riportato nella seconda parte del §2, con conseguente riduzione del valore \mathbf{N}_0 ad un massimo di 23 gallerie;
- nel caso in cui il RSG svolga attività lavorativa non esclusiva che lo vede coinvolto in più di altri 3 incarichi pubblici ed in tal caso il valore \mathbf{N}_0 sarà ridotto come riportato nella seguente tabella secondo il seguente schema:

Numero di incarichi pubblici del RSG	Numero massimo di gallerie assegnabili ad un RSG
N. incarichi < 3	30 GCS
3 ≤ N. incarichi < 6	25 GCS
6 ≤ N. incarichi < 9	20 GCS
9 ≤ N. incarichi < 12	15 GCS
N. incarichi ≥ 12	10 GCS

Ai fini della definizione del numero di incarichi verrà fatto riferimento all'apposita dichiarazione resa nelle forme di legge dallo stesso *RSG* all'atto della designazione da parte del Gestore. Il *RSG* sarà tenuto a dare informazione al *Gestore* e alla *Commissione* in ordine ad eventuali variazioni di incarico, a pena di revoca dell'incarico stesso, secondo quanto riportato nel §1.8.

3. ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della Delibera di approvazione della Commissione Permanente e del testo regolamentare approvato, sul sito *web* istituzionale di ANSFISA, sezione Amministrazione Trasparente.

Pertanto, il presente Regolamento si applica per tutti gli incarichi conferiti, e/o conferendi all'atto dell'entrata in vigore, inclusi quelli per cui sia già intervenuta la *designazione* da parte del gestore, comunque in coerenza con quanto previsto dal presente Regolamento, senza che la Commissione abbia espresso il parere di competenza.

3.1 REGIME TRANSITORIO: INCARICHI IN CORSO E/O IN FASE DI CONFERIMENTO

Il presente Regolamento mentre ha effetto per la parte inerente al perfezionamento dei nuovi incarichi, non ha effetti applicativi immediati per gli incarichi in corso, e/o per i quali sia stato già rilasciato il parere della *Commissione*, che dovranno essere ridefiniti ed eventualmente progressivamente adeguati, in caso di superamento delle soglie fissate dal regolamento stesso.

In proposito, è fatta salva la facoltà della *Commissione*, come riportato nel §1.6, decorsi cinque anni dalla entrata in vigore, di provvedere alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dell'avvenuto adeguamento del rispetto del numero massimo di incarichi attribuiti in capo a ciascun *Responsabile della Sicurezza e/o Sostituto*.